



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Comune di Falvaterra

Alla c.a. del R.T.D.

demograficifalvaterra@postecert.it

comunefalvaterra@libero.it

Oggetto: Invito n.222-2021. relativo alla Segnalazione n. 37/2020 - Amministrazione segnalata: Comune di Falvaterra - Qualificazione tematica: Altro - prot. n. 5118/2020.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione prot. AgID 5118/2020, si lamenta, tra l'altro, il mancato rispetto dei criteri riguardanti la sicurezza informatica del sito web istituzionale di codesto Comune. A seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Agenzia e delle relative risultanze conclusive, si è effettivamente riscontrato quanto segnalato.

Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", provvedendo a riconfigurare il proprio sito web istituzionale, dotandolo di un certificato SSL in modo tale da poter avere sessioni cifrate con il protocollo HTTPS, dandone conferma alla scrivente Agenzia. Si rappresenta che, in caso di mancato tempestivo riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D. Il mancato avvio delle attività



necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti

